

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Settore Acquisti

Prot. n. 2018/1485908

DETERMINA A CONTRARRE N. 75 DEL 21/03/2018

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 7” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto di qualsiasi valore nominale - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.lgs. n. 50/2016.

PREMESSE

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a (ora Agenzia delle entrate-Riscossione) con Ordini diretti di acquisto n. 2988330 e n. 2988310, emessi in data 16 giugno 2016, ha aderito al lotto 4 della Convenzione Consip “Buoni pasto 7” per la fornitura di n. 434.736 buoni pasto del valore nominale di euro 5,29 e di n. 20.255 buoni pasto del valore nominale di euro 4,50 per i suoi dipendenti, per un periodo di 24 mesi.

In considerazione dell’anticipato esaurimento dei buoni pasto acquisitati con i sopra citati ordini e dell’obbligo contrattuale di fornire un servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti di Agenzia delle entrate-Riscossione (d’ora in avanti Agenzia) con le Richieste di Acquisto nr. 2018/0078 – 0079 (d’ora in avanti RdA), il Settore Risorse Umane (d’ora in avanti Settore), ha formalizzato l’esigenza di acquisire un’ulteriore fornitura di buoni pasto, per il periodo di 3 mesi la cui scadenza coincide con la scadenza del periodo di durata dei precedenti Ordini emessi.

In particolare, la Struttura specifica che l’esigenza sopravvenuta è determinata dal maggior utilizzo di buoni pasto nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Marche e

Puglia, rispetto a quanto preventivato, ciò dovuto da una riduzione dei giorni di malattia registrati nel 2016 rispetto alla serie storica degli anni precedenti.

Per completezza si evidenzia che il Settore Risorse Umane in considerazione dell'imminente scadenza degli Ordini di acquisto emessi in adesione alla convenzione Consip "Buoni pasto 7" stipulati dalle società ex Gruppo Equitalia (ora Agenzia delle entrate-Riscossione) nel corso del 2016, ha formalizzato l'esigenza di acquisire la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti di Agenzia, per il periodo giugno 2018 – maggio 2021, attraverso l'adesione alla Convenzione stipulata da Consip S.p.A. denominata "Buoni pasto elettronici 1".

Con ciascun Ordine di acquisto potrà essere richiesto un solo valore nominale di buono pasto. Ciò comporta la necessità, anche nell'ambito del medesimo lotto, di dover emettere due diversi Ordini di acquisto, uno per il valore nominale di euro 4,50 (destinato al personale con contratto di lavoro a tempo parziale) ed uno per il valore nominale di euro 5,29 (destinato al personale con contratto di lavoro a tempo pieno).

La fornitura richiesta consiste in n. 4.250 buoni pasto del valore nominale di euro 5,29 e in n. 750 buoni pasto del valore nominale di euro 4,50, da effettuare mediante adesione al lotto 4 della Convenzione stipulata da Consip S.p.A. denominata "Buoni pasto 7" in imminente scadenza il prossimo 23 marzo 2018.

Il valore economico è stato calcolato moltiplicando le quantità previste per il valore facciale del buono pasto, scontato dei tassi stabiliti nella convenzione "Buoni pasto 7", come di seguito riportato:

LOTTO	REGIONE	VALORE FACCIALE €.	SCONTO %	IMPORTO SCONTATO NETTO €.	Quantità 3 mesi	Importo €.
4	Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia	4,50	19,53	3,62	750	2.715,00
		5,29		4,26	4.250	18.105,00
Importo complessivo						20.820,00

L'adesione alla Convenzione Consip "Buoni pasto 7", per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto finalizzata a soddisfare il fabbisogno di Agenzia per il periodo di 3 mesi prevede un impegno di spesa complessivo massimo di euro 20.820,00 oltre Iva.

L'importo dell'affidamento è completamente imputabile al budget dell'anno in corso e il responsabile di budget ne ha verificato la disponibilità.

L'iniziativa, in considerazione del maggior consumo dei buoni pasto, non è stata pianificata.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. nr. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. nr. 50/2016, le Stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del Contratto e i criteri di selezione degli Operatori economici e delle offerte.

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015, recante "Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto", è stato stabilito che "... la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95."

Il suddetto articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - (recante "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 - stabilisce tra l'altro che "...le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della

legge 31 dicembre 2009, n. 196 , a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta" hanno l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

Inoltre, come specificato dall'ultimo periodo del predetto comma 7, la possibilità di ricorrere ad autonome procedure di gara nei settori merceologici sopra indicati è sospesa dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, ultimo periodo, D.L. n. 95/2012, la violazione delle riferite norme rileva "ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale". Sempre in caso di violazione, il successivo comma 8 prevede che "i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto".

Alla luce del chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate, ne deriva quale logico corollario che l'affidamento della fornitura in oggetto debba necessariamente avvenire attraverso l'adesione alle convenzioni ed accordi quadro stipulati da Consip S.p.A.

Per completezza, si precisa che l'art. 5, comma 7, del citato D.L. 6 luglio 2012 n. 95, prevede che "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non può superare il valore nominale di 7,00 euro".

In data 3 febbraio 2016, Consip S.p.A. ha aggiudicato i 7 Lotti della convenzione “Buoni pasto 7”, avente ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche.

La convenzione in oggetto, attivata il 23 marzo 2016, è suddivisa in 7 (sette) Lotti, 6 (sei) dei quali suddivisi in aree geografiche e l'ultimo da attivarsi in caso di esaurimento di uno degli altri sei. La suddetta Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi, termine entro il quale le Amministrazioni pubbliche possono inviare l'ordine di acquisto relativo alla Convenzione medesima. La durata dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni contraenti viene fissata nell'ordine di acquisto e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (un) mese a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di emissione dell'ordine stesso.

L'adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 7”, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto finalizzata a soddisfare il fabbisogno di Agenzia per il periodo di 3 mesi prevede un impegno di spesa complessivo massimo di euro 20.820,00, oltre IVA.

In particolare, Agenzia, in attuazione delle richieste formalizzate dal Settore, aderirà alla Convenzione “Buoni pasto 7” con Ordinativi di acquisto distinti, in base ai valori facciali dei buoni pasto, secondo quanto dettagliato in premessa. L'Operatore economico aggiudicatario del lotto 4 della Convenzione Consip, nei cui confronti dovranno essere emessi gli Ordinativi è la Repas Lunch Coupon S.r.l.

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016,

il Responsabile del Settore Acquisti

**in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
con Procura Speciale del 5 luglio 2017 per atti Notaio Marco De Luca (Rep. n.
42979 Racc. n. 24477)**

DETERMINA

di aderire alla Convenzione Consip "Buoni pasto 7 – Lotto 4" per l'acquisizione della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi attraverso l'emissione di nr. 2 Ordini di Acquisto, come di seguito specificato:

LOTTO	REGIONE	VALORE FACCIALE €.	SCONTO %	IMPORTO SCONTATO NETTO €.	Quantità 3 mesi	Importo €.
4	Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia	4,50	19,53	3,62	750	2.715,00
		5,29		4,26	4.250	18.105,00
Importo complessivo						20.820,00

A tal fine stabilisce:

- che in funzione di quanto sopra l'importo complessivo massimo di spesa, per la fornitura di nr. 4.250 buoni pasto del valore facciale di euro 5.29 e di nr. 750 buoni pasto del valore facciale di euro 4,50 è pari a euro 20.820,00 oltre IVA, di cui oneri della sicurezza connessi a rischi da interferenza pari a zero;
- che i relativi Ordini di Acquisto avranno una durata pari a 3 mesi, decorrenti dalla data di emissione degli stessi;
- che gli Ordini di acquisto, secondo quanto previsto dalla Convenzione, siano emessi ed inviati esclusivamente on line e con firma digitale, attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinrete.it, con facoltà di revoca entro il giorno lavorativo successivo all'invio, oltre il quale l'ordinativo diverrà irrevocabile;
- che, secondo quanto previsto dalla Convenzione in argomento, la fornitura avverrà tramite Richiesta di Approvvigionamento e la consegna avverrà, nei luoghi indicati, secondo i seguenti termini:
 - nel caso di prima richiesta di Approvvigionamento, entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta stessa;
 - nel caso di richieste di Approvvigionamento successive, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta stessa;

- che il Responsabile del procedimento per ciascun Ordine di acquisto è Raffaele Visconti;
- che il Direttore dell'Esecuzione per ciascun Ordine di acquisto è Alexander J.M. Wallace.

IL Responsabile
Stefano Carosi
(Firmata digitalmente)